

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32909 Anno 2026
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: CAVALLONE LUCIANO
Data Udienza: 03/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cardo Angelo, nato a Barletta il 15 febbraio 1962

avverso la sentenza del 17 novembre 2025 della Corte di appello di Bari;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;

lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Sansonetti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le richieste del difensore dell'imputato, avvocato Mariano Capuano, che ha concluso chiedendo, in via principale, l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o non costituisce reato e, in subordine, l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2025, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 23 settembre 2024 con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato Angelo Cardo colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, di cui all'art. 216, comma primo, nn. 1 e 2, richiamato dall'art. 223 legge fall., in relazione al fallimento della Cardo Angelo s.a.s. di Corfu Carmen Maria & C., dichiarato il 15 giugno 2016.

All'imputato è stato contestato di avere, quale socio accomandatario e amministratore della società fino all'8 aprile 2015, distratto, in data 11 gennaio 2012, la quasi totalità dei beni immobili della società mediante scissione e assegnazione degli stessi alla Cardo Immobiliare s.a.s. di Cardo Angelo & C., senza alcun corrispettivo per la società poi fallita e senza che la beneficiaria provvedesse

al pagamento dei debiti accollati; gli è stato altresì contestato di avere tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Il Tribunale, ritenuta contestata in fatto la pluralità di fatti di bancarotta rilevante ai sensi dell'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ha condannato l'imputato alla pena di quattro anni di reclusione, con le pene accessorie di legge.

2. La Corte territoriale ha condiviso la ricostruzione del primo giudice.

Ha rilevato che la scissione aveva trasferito alla società di nuova costituzione, partecipata dai medesimi soci, la quasi totalità del patrimonio immobiliare della società scissa: il valore contabile dell'attivo assegnato alla beneficiaria era pari a euro 1.384.376,74, a fronte di passività formalmente trasferite per euro 1.204.376,74, rimaste tuttavia insolute. La società scissa aveva conservato il ramo commerciale e la relativa esposizione debitoria. Il passivo accertato in sede fallimentare ammontava a euro 2.537.165,84, mentre l'attivo realizzato era pari a euro 7.700,00.

La Corte di appello ha inoltre valorizzato, quali elementi confermativi della finalità perseguita con la scissione, le successive cessioni delle quote della società beneficiaria ai figli dell'imputato, l'assegnazione ad alcune figlie di immobili già confluiti nella nuova società e il mutamento della compagine sociale. Ha reputato non decisivi la formale regolarità dell'operazione e il mancato esercizio dell'opposizione da parte dei creditori, elementi che non dimostravano né l'inesistenza di debiti né l'assenza di pregiudizio per le ragioni creditorie.

Quanto alla bancarotta documentale, la Corte territoriale ha rilevato che la curatela aveva acquisito soltanto il libro giornale e i registri IVA relativi al 2015, mentre non erano stati rinvenuti il libro degli inventari e la documentazione contabile delle annualità precedenti. Ha altresì richiamato la manomissione delle schede madri degli *hard disk* rinvenuti presso le sedi della società, l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2014 e 2015, l'irreperibilità dell'imputato e della nuova amministratrice, l'entità del passivo e la precedente distrazione patrimoniale. Pur qualificando l'omessa o parziale tenuta delle scritture nella prima fattispecie dell'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., la Corte ha ritenuto che tali elementi dimostrassero il dolo specifico richiesto.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza, contraddittorietà o

manifesta illogicità della motivazione, concludendo per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.

Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare nella loro interezza le emergenze favorevoli alla difesa e, in particolare, il certificato di mancata opposizione dei creditori al progetto di scissione, la deposizione del notaio Giuseppe Catapano, quella della commercialista Mariangela Finzi e la consulenza tecnica a firma di Francesco Rossi. Deduce che la scissione era stata regolarmente eseguita; che, nel biennio 2010-2011, la società era *in bonis*; che il fallimento era intervenuto soltanto nel 2016; che non era stata dimostrata, al momento dell'operazione, una situazione di dissesto o un concreto pregiudizio per i creditori.

Con riguardo alla bancarotta documentale, il ricorrente assume che la mancata consegna del libro degli inventari non sarebbe sufficiente a integrare il reato, poiché il libro giornale e il libro mastro avrebbero consentito la ricostruzione delle vicende gestionali. Richiama, a sostegno, la giurisprudenza formatasi sull'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili sarebbe escluso quando il risultato economico delle operazioni possa essere ricostruito in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore, senza necessità di reperire *aliunde* gli elementi mancanti. Contesta, infine, la prova del dolo specifico.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che la deduzione formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. non riguarda una prova non assunta, ma elementi già acquisiti, e che le ulteriori censure sollecitano una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, a fronte di una doppia conforme adeguatamente motivata.

Con memoria, il difensore dell'imputato, avvocato Mariano Capuano, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, contestando che la doppia conforme precluda il sindacato sui vizi di motivazione denunciati e ribadendo la rilevanza del certificato di mancata opposizione, della deposizione di Mariangela Finzi e della consulenza di Francesco Rossi, della situazione *in bonis* all'epoca della scissione e della distanza temporale dal fallimento degli atti ritenuti pregiudizievoli per i creditori. Quanto alla bancarotta documentale, ha sostenuto che la documentazione disponibile consentisse la ricostruzione delle vicende gestionali e che difettesse la prova del dolo specifico. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento senza rinvio e, in subordine, l'annullamento con rinvio.

Il giudizio si è svolto con trattazione scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

In presenza di una doppia pronuncia conforme di condanna, le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano reciprocamente, sempre che il giudice di appello abbia esaminato le censure devolute e spiegato le ragioni della loro infondatezza (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01). Il controllo di legittimità non consente, pertanto, una nuova lettura delle prove, ma soltanto la verifica della completezza e della tenuta logica della motivazione secondo il paradigma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

2. È anzitutto infondata la deduzione formulata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva riguarda la mancata ammissione o assunzione di una prova contraria, richiesta ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., che risulti idonea, ove acquisita, a determinare una diversa decisione. Esso non ricorre quando la censura investa l'omessa o non condivisa valutazione di un documento già acquisito, deducibile, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Nel caso in esame, il certificato di mancata opposizione al progetto di scissione era stato acquisito ed è stato espressamente valutato dai giudici di merito. Il Tribunale ha spiegato che esso documentava soltanto il mancato esercizio dello specifico rimedio civilistico, senza esprimere alcun giudizio tecnico sull'idoneità dell'operazione a pregiudicare i creditori; la Corte di appello ha condiviso tale valutazione.

La censura attiene, dunque, alla valutazione della prova e va scrutinata nei limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

3. La motivazione sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale è immune dai vizi dedotti.

La scissione societaria non costituisce, di per sé, un fatto distrattivo, poiché si tratta di un'operazione straordinaria disciplinata dall'ordinamento e assistita da specifici strumenti di tutela dei creditori. Può tuttavia integrare bancarotta fraudolenta per distrazione quando, alla luce della situazione debitoria della società scissa e degli effetti economici concretamente prodotti, si riveli volutamente depauperativa e pregiudizievole per le ragioni creditorie nella prospettiva concorsuale (Sez. 5, n. 20370 del 10/04/2015, Rv. 264078-01; Sez. 5, n. 27930 del 01/07/2020, Rv. 279636-02; Sez. 5, n. 29187 del 27/05/2021, Rv. 281818-01).

Le tutele civilistiche non escludono il pericolo per i creditori, costretti a ricercare i beni presso un diverso soggetto giuridico e a concorrere con i creditori di quest'ultimo; né la responsabilità solidale, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto, prevista dagli artt. 2506-*bis*, comma terzo, e 2506-*quater*, comma terzo, cod. civ. neutralizza l'effetto della sottrazione dei beni alla diretta garanzia della società poi fallita. Occorre, invece, verificare in concreto la situazione economica e debitoria della società scissa al momento dell'operazione, la consistenza patrimoniale della beneficiaria, l'entità dei beni e dei debiti trasferiti, l'esistenza di un effettivo riequilibrio patrimoniale, la destinazione finale dei beni e gli ulteriori indici rivelatori della funzione perseguita, valutati anche alla luce delle operazioni successive.

I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi. Hanno accertato che la scissione aveva trasferito a una società contestualmente costituita e partecipata dai medesimi soci la quasi totalità del patrimonio immobiliare della società poi fallita, senza alcun corrispettivo reale, che alla società scissa erano rimasti il ramo commerciale e la relativa esposizione debitoria, che la beneficiaria non aveva pagato i debiti accollati e, infine, che l'operazione era stata seguita dalla cessione delle quote della beneficiaria ai figli dell'imputato e dall'assegnazione ad alcune figlie di immobili già confluiti nella nuova società. Tali successive operazioni sono state ragionevolmente considerate, non come autonome condotte distrattive, ma come elementi confermativi del significato dell'operazione originaria.

La prospettata floridità della società negli anni 2010-2011 e il mancato esercizio dell'opposizione non assumono la valenza decisiva loro attribuita dal ricorrente. Il Tribunale, con valutazione confermata dalla Corte territoriale, ha spiegato che il volume d'affari e gli utili rappresentati dalla difesa non esaurivano l'esame della situazione patrimoniale e debitoria e che la consulenza di parte si fondava, per gli esercizi più prossimi alla scissione, su documentazione incompleta o non verificabile. Entrambi i dati sono stati esaminati e ritenuti, dunque, con motivazione congrua, non decisivi.

Né rileva che il fallimento sia intervenuto a distanza di alcuni anni. Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale non è richiesto un nesso causale tra la distrazione e il successivo fallimento: una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, le condotte distrattive assumono rilievo anche se compiute quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804-01, in motivazione).

Sotto il profilo soggettivo, il reato richiede il dolo generico: non sono necessari la volontà di cagionare il fallimento, la consapevolezza dello stato d'insolvenza o lo scopo specifico di danneggiare i creditori. Occorrono, invece, la consapevolezza e la volontà di destinare i beni a scopi estranei all'impresa, con la rappresentazione

del pericolo concreto che la condotta determina per la garanzia patrimoniale dei creditori (ancora Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01). Tale accertamento può fondarsi sugli indici di frodolenza desumibili dalla condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, dalle cointeressenze dell'amministratore, dall'assenza di una ragione economica dell'atto e dalla sproporzione tra l'utilità conseguita dalla società e i beni fuoriusciti dal patrimonio (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763-01).

Nel caso in esame, il dolo è stato desunto dal trasferimento della quasi totalità degli immobili senza effettivo riequilibrio patrimoniale, dalla permanenza dell'esposizione debitoria in capo alla società operativa, dal mancato pagamento dei debiti accollati alla beneficiaria, dalla coincidenza originaria delle compagini sociali e dalle successive operazioni di trasferimento dei beni in favore dei familiari dell'imputato, volte a sottrarre definitivamente gli stessi alla garanzia per il ceto creditorio. Si tratta di una valutazione congrua, che il ricorso contrasta proponendo una diversa lettura delle prove, non consentita in sede di legittimità.

4. Sono infondate anche le censure relative alla bancarotta fraudolenta documentale.

L'omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili rientra nella prima fattispecie dell'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari integra invece la seconda fattispecie, caratterizzata dal dolo generico (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175-01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179-01).

La Corte di appello ha correttamente ricondotto la condotta accertata all'omessa o parziale tenuta e, superando sul punto l'impostazione del Tribunale, ha verificato il dolo specifico. Quest'ultimo non è stato tratto dalla sola mancanza del libro degli inventari, ma dalla complessiva vicenda: l'assenza delle scritture per le annualità anteriori al 2015; il rinvenimento, per il 2015, del solo libro giornale e dei registri IVA; l'illeggibilità dei supporti informatici a seguito della manomissione delle schede madri; l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali del 2014 e del 2015; l'irreperibilità dell'imputato e della nuova amministratrice; il rilevante passivo e la detta distrazione dei beni immobili.

La motivazione è conforme al principio secondo cui lo scopo di pregiudicare i creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali, può essere desunto dalla

complessiva ricostruzione della vicenda e dagli elementi che ne connotano la valenza fraudolenta (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01). Ad esempio, anche l'irreperibilità dell'amministratore può concorrere alla prova, se accompagnata da ulteriori indici quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Rv. 283983-01). Inoltre, il mero «sottrarsi ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, e la condotta di occultamento, sottrazione e distruzione delle scritture, a fronte di passività elevate, [...] integrano la prova del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata).

È meramente oppositiva la deduzione secondo cui il libro giornale e il libro mastro avrebbero comunque consentito la ricostruzione dei movimenti contabili. I giudici di merito hanno accertato che il libro giornale era disponibile soltanto per il 2015, che la curatrice non aveva riferito il rinvenimento del libro mastro e che mancavano le scritture delle annualità precedenti, il libro degli inventari e supporti informatici consultabili. La scelta del regime di contabilità ordinaria non dimostra, di per sé, la trasparenza della gestione e non elide gli obblighi di tenuta posti dall'art. 2214 cod. civ.

Il parallelismo proposto dalla difesa con l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non coglie nel segno. Tale disposizione, posta a tutela del corretto esercizio della funzione di accertamento fiscale, incrimina l'occultamento o la distruzione, sorretti dal fine di evasione, delle scritture contabili e dei documenti dei quali è obbligatoria la conservazione, quando la condotta non consenta la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La fattispecie documentale «specificata» prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., nella quale la Corte territoriale ha sussunto l'omessa o parziale tenuta delle scritture, tutela invece l'interesse dei creditori alla conoscibilità delle vicende patrimoniali dell'impresa ed è integrata dalla condotta omissiva sorretta dallo specifico fine di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, senza richiedere, quale autonomo evento tipico, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari. La possibilità di ricavare alcuni dati dalla documentazione residua può rilevare nella valutazione della concreta portata dell'omissione e del dolo specifico, ma non determina, di per sé, l'insussistenza del reato. Le due fattispecie presentano, del resto, una diversa struttura e sono tra loro in rapporto di specialità reciproca, in ragione della diversità dell'oggetto materiale, del soggetto attivo, dell'oggetto del dolo specifico e dell'effetto lesivo delle condotte (Sez. 3, n. 24255 del 14/02/2024, Palagano, Rv. 286557-01; Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270811-01; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839-01).

Peraltro, anche a voler applicare il criterio invocato dalla difesa, difetta il suo presupposto fattuale. La giurisprudenza relativa all'art. 10 citato esclude il reato soltanto quando il risultato economico possa essere ricostruito sulla base di altra documentazione conservata dall'imprenditore, senza necessità di reperire *aliunde* gli elementi mancanti (Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365-01; Sez. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619-01). Nel caso in esame, come già osservato e rilevato dai giudici di merito, era disponibile il solo libro giornale del 2015, il libro mastro non era stato rinvenuto e mancavano il libro degli inventari, le scritture delle annualità precedenti e supporti informatici consultabili. La documentazione residua non consentiva, dunque, secondo la congrua motivazione dei giudici di merito, una ricostruzione completa e attendibile del patrimonio e del movimento degli affari.

5. Le deduzioni svolte nella memoria difensiva, incentrate sugli stessi elementi e sulla medesima ricostruzione alternativa già prospettati con il ricorso, non introducono profili idonei a modificare le conclusioni raggiunte.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3 luglio 2026

Il Consigliere estensore
Luciano Cavallone

Il Presidente
Rossella Catena